




AOO: RMPAC1

Prot.: 0002506 del 16/04/2010

Uor: 400/C/Idiv

Fasc: 12.214.3.2



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

OGGETTO: Uscita e reingresso sul territorio nazionale degli stranieri regolarmente soggiornanti.

**AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA**

**LORO SEDI**

**AI SIGNORI DIRIGENTI ZONE POLIZIA  
DI FRONTIERA**

**LORO SEDI**

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n.265, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e del Regolamento (CE) n.562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, si rende necessario aggiornare le precedenti disposizioni in materia di uscita e reingresso degli stranieri regolarmente soggiornanti.

In particolare, l'art.1 del predetto Regolamento prevede che:

- gli stranieri in possesso di titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati membri e di un documento di viaggio in corso di validità, possono circolare liberamente nel territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi per semestre;
- il predetto diritto di libera circolazione si applica altresì agli stranieri titolari di visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato membro. Al riguardo si rammenta che il visto per soggiorni di lunga durata è quello caratterizzato con la lettera "D" alla voce "tipo visto", riportata sulla vignetta visto, ed a titolo esemplificativo è rilasciato per l'ingresso per soggiorni per famiglia e lavoro subordinato a seguito delle relative procedure di Nulla Osta. Tale tipo di visto ha una durata massima di un anno.

Per gli stranieri in possesso della ricevuta postale attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, nelle more del rilascio dello stesso, qualora il visto d'ingresso sia venuto in scadenza, rimangono in vigore le disposizioni già fornite in precedenza in materia.

Nello specifico, gli stranieri potranno lasciare il territorio nazionale e farvi rientro alle sottoelencate condizioni:

1. l'uscita ed il rientro in parola potranno avvenire anche attraverso una frontiera esterna italiana diversa da quella di uscita;
2. il viaggio non deve prevedere il transito attraverso altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso dalla normativa comunitaria;



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

3. lo straniero dovrà esibire il passaporto, o il documento di identità equipollente, la ricevuta della presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno oppure del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo/carta di soggiorno, copia o originale del titolo di soggiorno scaduto o del quale è stato chiesto l'aggiornamento;

Si richiamano inoltre le disposizioni di cui alla circolare nr.400/C/2007/5003/P/12.214.3.2/II Div del 12 2007 relativamente ai figli minori.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Rodolfo Ronconi

Long/Vf/Ald

*h* *g*